

Mobilità del personale Docente e ATA per l'a.s. 2020-2021

La mobilità del personale Docente e ATA, per l'a.s. 2020/2021, è regolata dal contratto sulla mobilità, sottoscritto in data 31/12/2018; esso ha una validità triennale: a.a.s.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

I punti salienti della mobilità del personale Docente relativa all'a.s. 2020/2021.

Definiti i movimenti della I fase (all'interno dello stesso comune di titolarità) e della II fase (tra comuni diversi), i posti residuali vengono suddivisi nel seguente modo:

- il 50 % è assegnato alle immissioni in ruolo;
- il rimanente 50% è assegnato alla III fase dei movimenti, (trasferimenti interprovinciali e passaggi), di cui il 30% di tali posti residuali ai trasferimenti interprovinciali e il 20% ai passaggi.

Dall'a.s. 2020/2021 verrà ripristinata la possibilità per il docente di scegliere l'opzione, cattedra orario su più scuole, all'interno dello stesso comune oppure tra comuni diversi.

Vincolo triennale

La mobilità del personale docente è sottoposta al vincolo triennale (art. 2 c. 2 del CCNI) nei seguenti casi:

- il docente, a seguito di domanda volontaria di trasferimento per l'a.s. 2019/2020, ha ottenuto la titolarità su scuola richiesta espressamente;
- il docente, a seguito di domanda volontaria di trasferimento per l'a.s. 2019/2020, avendo espresso un codice di distretto sub comunale (nel caso di comuni con più distretti) all'interno dello stesso comune di titolarità, ha ottenuto la titolarità su una delle scuole del distretto sub comunale espresso;
- il docente, ha ottenuto per l'a.s. 2019/2020, all'interno dello stesso comune il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa (II fase dei movimenti);
- il docente, ha ottenuto per l'a.s. 2019/2020, la mobilità professionale (passaggio di cattedra e/o di ruolo).

La mobilità del personale docente non è sottoposta al vincolo triennale (art. 2 c. 2 del CCNI) qualora:

- il docente beneficiario delle precedenza di cui all'art. 13 del CCNI, abbia ottenuto la titolarità per l'a.s. 2019/2020 in una scuola fuori dal comune o fuori dal distretto sub comunale dove si applica la precedenza (art. 2 c. 2 del CCNI);
- il docente sia stato trasferito d'ufficio o abbia presentato domanda condizionata (art. 2 c. 2 del CCNI);
- il docente abbia richiesto e ottenuto, per l'a.s. 2019/2020, la titolarità di scuola avendo espresso la preferenza sintetica di provincia, di comune o distretto (art. 6 c. 5 del CCNI).

La mobilità del personale ATA non è sottoposta a vincolo triennale.